

## **PROGETTO DI LEGGE**

### **REPUBBLICA DI SAN MARINO “MODIFICA DELLA LEGGE 21 GENNAIO 2004 N.6 - INALIENABILITA' DEI TERRENI DI PROPRIETA' PUBBLICA E DISCIPLINA DELLE PERMUTE”**

#### **Articolo 1**

1. L'articolo 1 della Legge 21 gennaio 2004 n.6 è sostituito dal seguente:

#### **“Art.1**

*(Ambito di applicazione)*

Fermi restando i principi e le norme stabiliti in materia di gestione, amministrazione e controllo sui beni dello Stato ed i vincoli di inalienabilità stabiliti nelle disposizioni contenute nel Titolo IV, Sezione V della Legge 18 febbraio 1998 n.30, sono vietate le alienazioni aventi ad oggetto terreni di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici, ad esclusione di quelle disciplinate dalla presente legge, effettuate con le forme e le modalità previste negli articoli seguenti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge e della Legge 5 novembre 2004 n.154, le alienazioni aventi ad oggetto terreni ad uso artigianale, industriale ed abitativo disciplinate da apposite norme che ne regolino modalità, vincoli, parametri, termini e condizioni nonché le alienazioni di esigue porzioni di terreno su cui non insistano interessi pubblici e la cui cessione non arrechi pregiudizio al patrimonio dello Stato e non comprometta le funzioni urbanistiche delle aree interessate. Tali fattispecie sono debitamente motivate in sede di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Sono nulli i patti o atti tendenti ad eludere il divieto di cui al comma primo.”

#### **Articolo 2**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.